



PRIMO PIANO

Fonsai, al via gli interrogatori

Sono partiti questa mattina gli interrogatori degli arrestati nell'ambito dell'inchiesta dei magistrati torinesi su Fondiaria Sai. Questa mattina l'interrogatorio di garanzia per Salvatore Ligresti, comparso davanti ai gip di Milano, mentre l'ex amministratore delegato della compagnia, Emanuele Erbetta, è giunto in Procura a Torino per essere ascoltato dal pm Marco Gianoglio, coordinatore dell'inchiesta assieme a Vittorio Nessi. Lo stesso Erbetta, nei giorni scorsi, si era avvalso della facoltà di non rispondere nel corso del suo interrogatorio di garanzia, così come hanno fatto anche Antonio Talarico, e le sorelle Giulia e Jonella Ligresti. Per quest'ultima ha parlato il suo legale, che ha descritto la propria assistita come "provatissima e molto preoccupata per i figli"; la primogenita dei tre fratelli Ligresti, attualmente nel carcere di Cagliari, verrà trasferita nei prossimi giorni in Piemonte, regione in cui si trova anche la secondogenita Giulia, chiusa nel penitenziario di Vercelli. L'altro figlio di Salvatore Ligresti, Giocchino Paolo, si trova in Svizzera dove è residente: da circa tre settimane è divenuto anche cittadino elvetico, e non sembra avere alcuna intenzione di consegnarsi alle autorità italiane.

Beniamino Musto

MERCATO

L'Ivass interviene sulle sanzioni

A poche settimane dalla pubblicazione degli schemi di regolamento sanzionatorio dell'Ivass, è possibile trarre le prime conclusioni su questo atteso restyling

Lo scorso 10 luglio l'Ivass è intervenuto sul delicato tema delle sanzioni, pubblicando sul proprio sito web gli schemi di regolamento in materia di sanzioni amministrativo - pecuniarie e disciplinari, destinate a sostituire, una volta esauritasi la fase di pubblica consultazione, i vigenti *Regolamenti Isvap n. 1 e n. 6*, entrambi dell'anno 2006.

Il fenomeno, con particolare riferimento alle sanzioni amministrativo-pecuniarie, ha assunto, soprattutto negli ultimi anni, dimensioni importanti, con una grossa concentrazione nel settore dell'Rc auto, dove le violazioni da parte delle compagnie riconducibili alla liquidazione dei sinistri hanno fatto (e fanno) la parte del leone.

Il settore dell'intermediazione assicurativa non sembra essere da meno, anche se nel corso del 2012 (il riferimento è alle sanzioni amministrativo-pecuniarie) le sanzioni in tale ambito hanno pesato per l'8,6% del valore totale di quelle irrogate, contro il 21,6% dell'anno precedente, come può evincersi dall'elaborazione dei dati Isvap svolta dalla società **resolving strategy finance** di Milano, citata nell'ambito dell'articolo, *Un settore fortemente sanzionato*, della rivista *Insurance Review* dell'aprile scorso.

In questo contesto si colloca l'intervento dell'Ivass, che andremo sinteticamente a esporre, sia in relazione al settore delle sanzioni amministrativo pecuniarie, sia in relazione a quello delle sanzioni disciplinari, limitato al mondo degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Preliminarmente appare tuttavia interessante citare quanto di recente affermato dal presidente dell'Ivass, **Salvatore Rossi** (*Relazione sull'attività svolta dall'Istituto - considerazioni del presidente*), in merito all'efficacia deterrente delle sanzioni, che nell'ambito del settore assicurativo, diversamente da quello bancario, non colpiscono le persone fisiche, ma le imprese, di modo che le sanzioni stesse "possono finire con l'essere considerate una mera voce di costo, da scaricare sulle tariffe" e in merito all'assenza di un "dispositivo stragiudiziale di risoluzione delle controversie fra clienti e controparti professionali, in analogia con l'*Arbitro bancario finanziario*", sottolineando come entrambe le questioni "sono ora oggetto di riflessione" e che "necessiterebbero, eventualmente, di interventi legislativi".

LO SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVO - PECUNIARIE

Il quadro normativo di riferimento, nell'ambito del quale si colloca lo schema di regolamento in materia di sanzioni amministrativo pecuniarie (più precisamente lo *Schema di regolamento concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie*), rimane il medesimo, ed è quello di cui al *Codice delle assicurazioni private* (D.lgs. n. 209/2005), parzialmente mutato a seguito dell'approvazione della *Legge 28 dicembre 2005, n. 2005*, (c.d. Legge sulla tutela del risparmio), modificata da *D.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303*.

In tal senso, appare opportuno ricordare come le modifiche legislative da ultimo citate hanno delegato all'allora Isvap di disciplinare con proprio regolamento (il vigente *Regolamento n. 1/06*) le modalità organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie, rispetto all'irrogazione della sanzione e agli altri principi in materia di giusto procedimento amministrativo. (continua a pag.2)



**Seguici anche su
Facebook alla
pagina di
Insurance Connect
e su Twitter
@insurancetrade**



Salvatore Rossi, presidente dell'Ivass

(continua da pag. 1)

Ciò premesso, vediamo insieme sinteticamente quali sono le direttrici lungo le quali si è mosso l'Istituto.

Dando uno sguardo alla Relazione pubblicata unitamente al suddetto schema, possiamo vedere come l'Ivass, con la nuova regolamentazione, intenda sottoporre la procedura sanzionatoria a un corposo restyling, perseguendo obiettivi di "razionalizzazione, maggiore chiarezza, omogeneità e coerenza del procedimento sanzionatorio, avuto anche riguardo alle riflessioni e agli spunti critici emersi nel dibattito dottrinario sull'argomento e in sede giurisprudenziale e, dall'altro, di adeguare tale procedura al rinnovato riparto di competenze dei servizi dell'Istituto".

Sarà interessante seguire l'iter di approvazione dell'emanando *Regolamento*, anche allo scopo di valutare, alla luce delle osservazioni che verranno fatte nella procedura di pubblica consultazione, l'effettivo superamento di quelle riflessioni e di quelli spunti critici che l'Ivass stessa ha menzionato nella propria relazione.



LO SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI SANZIONI DISCIPLINARI

Il contesto normativo nel quale si colloca lo *Schema di regolamento* in materia di sanzioni disciplinari (più precisamente lo *Schema di regolamento per i procedimenti disciplinari riguardanti gli intermediari di assicurazione e riassicurazione*) è quello di cui all'art. 329 del *Codice delle Assicurazioni Private* e seguenti.

L'art. 62 del *Regolamento Isvap n. 5 del 2006*, nel richiamare il disposto dell'art. 329 del *Codice delle Assicurazioni ed il successivo art. 331*, prevede poi una serie di ipotesi in cui trovano attuazione le sanzioni della radiazione e della censura, ferma restando l'applicazione di quella del richiamo per fatti di lieve manchevolezza.

LE NOVITÀ PREVISTE DALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO

Anche qui ci viene in soccorso la relazione di accompagnamento dell'Ivass, dalla quale desumiamo come, in primo luogo, vengono individuati gli organi dell'Istituto chiamati a decidere l'adozione dei provvedimenti disciplinari (trattasi del Direttorio Integrato o degli organi da questo delegati, ossia il presidente e i consiglieri), nonché quelli coinvolti nell'accertamento, nell'avvio del procedimento sanzionatorio e nella fase istruttoria, ovvero il *Servizio vigilanza intermediari assicurativi*.

Come sottolineato dall'Ivass, in capo a quest'ultimo, che sostituisce il *Servizio di consulenza legale*, vengono accentrati i compiti di accertamento e contestazione degli addebiti nei confronti di intermediari, sia ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, sia della sanzione disciplinare.

Di particolare interesse risulta essere, poi, la formulazione degli artt. 3 e 4 dello *Schema di Regolamento*, i quali elencano puntualmente le diverse fasi in cui il procedimento disciplinare si articola, indicando le modalità di accertamento, la decorrenza dei termini per l'avvio mediante contestazione degli addebiti, i soggetti destinatari della comunicazione di avvio, e i contenuti dell'atto di contestazione.

Anche qui sarà interessante seguire l'iter di approvazione del provvedimento, anche allo scopo di valutare le eventuali modifiche che verranno apportate all'esito della fase di pubblica consultazione.

Avv. Andrea Maura
www.legalgrounds.eu



PER RICEVERE OGNI GIORNO "INSURANCE DAILY",
IL PRIMO QUOTIDIANO DEL SETTORE ASSICURATIVO, ISCRIVITI
GRATUITAMENTE AL SITO WWW.INSURANCETRADE.IT

Seguici anche su
Facebook alla
pagina di
Insurance Connect
e su Twitter
@insurancetrade



RICERCHE

Mediterraneo, oggi come ieri può essere il mare delle opportunità

Euler Hermes ha presentato a Milano i risultati preliminari di uno studio comparativo sull'area: Medio Oriente e Paesi del Golfo fondamentali per le esportazioni italiane



Nonostante le tensioni sociali e i cambiamenti politici in corso in vari Paesi, il *Mare nostrum* può riservare ancora delle ottime opportunità per le imprese italiane. È quanto emerge da un'analisi dell'area mediterranea realizzata da **Euler Hermes**, e presentata a Milano come l'anteprima di uno studio regionale più approfondito, che il gruppo pubblicherà in autunno.

Secondo **Wilfried Verstraete**, ceo di Euler Hermes, la crescita del Pil mondiale per l'anno in corso dovrebbe attestarsi su un +2,4%, per poi salire al +3,1% nel 2014, trascinata dalle economie emergenti. Verstraete, tuttavia, avverte che il rallentamento generale della crescita in Asia, unitamente a una contrazione del Pil nell'Eurozona nel 2013 potrebbero far schizzare in alto le insolvenze a livello globale (+8% nel 2013; +2% nel 2014). Secondo **Michele Pignotti**, capo della regione Emea di Euler Hermes, "una stabile crescita economica e un elevato grado di apertura commerciale fanno del Medio Oriente e dei Paesi del Golfo aree fondamentali per l'espansione delle esportazioni italiane: i settori principali di esportazione sono le costruzioni, l'energia, la meccanica e il tessile". Tuttavia, ci può essere anche un rischio più elevato di mancati pagamenti in alcune aree. "Fino alla metà del 2013 - spiega Pignotti - abbiamo registrato un aumento a tre cifre in Turchia".

L'Italia ancora in recessione, ma vede la ripresa. Occhi puntati sui Paesi emergenti

Il capo economista di Euler Hermes **Ludovic Subran** ha sottolineato due temi centrali: uno riguarda l'area mediterranea in generale, l'altro, nello specifico, la situazione italiana. Nel primo caso, protagonisti di una crescita regionale a tre velocità saranno la vecchia Europa, i futuri *campioni arabi* (*Abtal*) e i Paesi della porta dell'Asia. Lo sviluppo economico generale a livello regionale, che nel 2013 farà registrare un +0,4%, dovrebbe salire al +1,7% nel 2014. Anche se le economie avanzate continuano a essere il fulcro commerciale e logistico della regione, le dinamiche, le opportunità e i rischi della crescita variano notevolmente. Si prevede che l'espansione della classe media, specialmente nei Paesi del Golfo, in Marocco e in Turchia, possa generare un maggiore potenziale del potere di acquisto di quelli del Medio Oriente e Africa del Nord. Tuttavia, il prolungato limbo economico in cui versa l'Eurozona potrebbe impattare negativamente sull'intera regione, dove le inquietudini politiche e sociali, insieme alle incertezze sulla domanda di consumo di alcuni Paesi, saranno gli elementi che determineranno maggiormente il clima economico. Per quanto riguarda l'Italia, resiste al secondo anno consecutivo di recessione (-2,4% nel 2012; -1,8% nel 2013), facendo intravedere una debole ripresa per il 2014 (+0,3%). Per il sesto anno di seguito aumentano le insolvenze (+7% nel 2013) che dovrebbero stabilizzarsi nel 2014. La domanda interna, in calo del 10% dal picco ante crisi, dovrebbe continuare a scendere nel 2014 (-14%), mentre il contemporaneo calo della disponibilità di credito alle imprese non finanziarie resta una sfida alla ripresa economica.

B.M.

GLOSSARIO

Intermediario di assicurazione e riassicurazione

Il *Codice delle Assicurazioni Private* (d.lgs 7/9/2005 n. 209), al titolo IX, definisce l'intermediazione assicurativa e riassicurativa come l'attività che "consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediario, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati".

L'adozione del Codice delle Assicurazioni Private (in recepimento della direttiva n. 2002/92/CE del 9 dicembre 2002), ha permesso una regolamentazione organica e sistematica di tutta l'attività assicurativa, prevedendo la costituzione di un *Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Rui)*, disciplinato dall'Ivass, nel quale far confluire le diverse figure professionali e societarie coinvolte nella distribuzione dei prodotti assicurativi.

L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa è dunque riservata agli iscritti al Rui ed è consentita agli intermediari che hanno residenza o sede legale in Italia o che operano in regime di libera prestazione di servizi nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

L'esercizio dell'attività di intermediario di assicurazione e riassicurazione è vietato agli enti pubblici, agli enti o società da essi controllati ed ai pubblici dipendenti.

Gli intermediari possono essere persone fisiche o assumere la veste di società di intermediazione; in questo caso, però, il rappresentante legale deve essere iscritto come persona fisica al Rui.

(continua a pag.4)





(continua da pag.3) Se la società svolge allo stesso tempo sia l'attività di intermediazione assicurativa, che quella di intermediazione riassicurativa, le due responsabilità devono essere affidate a due persone fisiche distinte, entrambe iscritte al registro.



Il Rui è suddiviso in cinque sezioni:

1. **sezione A:** gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione

2. **sezione B:** i mediatori di assicurazione o riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione

3. **sezione C:** i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto alle attività svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima

4. **sezione D:** le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario, le società d'intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del testo unico dell'intermediazione finanziari, la società Poste Italiane - divisione servizi di bancoposta - autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144

5. **sezione E:** i soggetti addetti all'intermediazione quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a) b) e d), per l'attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera.

I requisiti per l'iscrizione variano in base alla sezione prevista e alla forma societaria, ma prevedono in genere il superamento di un esame che verte su materie tecniche, giuridiche ed economiche relative all'attività assicurativa, l'aver stipulato una polizza di responsabilità civile professionale a copertura dell'attività svolta e il possesso dei requisiti di onorabilità indicati nell'art. 110 del Codice delle Assicurazioni.

Il regolamento Ivass, inoltre, stabilisce che possono ottenere l'iscrizione al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi solo i soggetti in possesso di un diploma di istruzione secondaria o di titolo di studio a esso superiore. Tale regola vale però solo per gli intermediari operativi dopo il 31 gennaio 2007.

In passato esisteva la figura di agente monomandatario, che svolgeva la sua attività per una sola impresa di assicurazione. In base alla legge n. 40 del 2/4/2007, però, tale posizione è oggi consentita solo per l'intermediazione dei contratti vita, mentre per i contratti non vita (o danni) non esistono più accordi in esclusiva tra l'intermediario e una sola compagnia assicuratrice.

Cinzia Altomare,
branch manager, Gen Re

MERCATO

Medici, slitta di un anno la Rc obbligatoria

Tutto rinviato al 15 agosto 2014: lo prevede un emendamento del governo al decreto del Fare



I medici possono tirare un po' il fiato. Scatterà infatti a partire dal **15 agosto 2014** l'entrata in vigore dell'obbligatorietà della polizza, secondo quanto prevede un emendamento del Governo al decreto *Fare*, all'esame della Commissione Affari costituzionali e Bi-

lancio della Camera. La proroga di 12 mesi è frutto del lavoro portato da tutte le associazioni di categoria scientifiche e sindacali, che in più occasioni avevano denunciato l'assenza di una regolamentazione definitiva. "Al fine di evitare maggiori oneri all'utenza - recita l'emendamento - il termine per la stipula delle assicurazioni obbligatorie dei professionisti, previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, è prorogato al 15 agosto 2014".

Secondo **Raffaele Zinno**, segretario nazionale del **Sismila** (sindacato italiano specialisti di medicina legale e delle assicurazioni), "senza la proroga, la norma, per come concepita, avrebbe spinto sempre più medici verso la cosiddetta medicina difensiva, con la paura di vedersi rescindere o rifiutare il rinnovo della polizza individuale di rischio professionale da parte delle compagnie assicurative, costringendo molti colleghi a girare decine di assicurazioni per poter avere, a costi triplicati, una polizza". Zinno ritiene che questa proroga sia "un primo obiettivo, che permette al medico di poter svolgere la sua attività, senza esserne impedito dal diniego delle compagnie a stipulare una polizza". Il segretario del Sismila sottolinea come sia necessario "proseguire il lavoro al fine di poter migliorare la norma. Dodici mesi è un tempo sufficiente per permetterci di negoziare condizioni favorevoli, arrivare a una soluzione concreta ed efficace: quella, cioè, di una revisione più generale di tutte le problematiche connesse alla responsabilità medica - conclude Zinno - e in particolare la riorganizzazione organica dei servizi, con l'obiettivo di agire a monte e ridurre i casi di *malpractice*, legati spesso ad ambienti conflittuali e non sereni di lavoro".

B.M

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl, Via Montepulciano 21, 20124 Milano 02.36768000 redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it

Supplemento al 22 luglio di www.insurancetrade.it

Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012